

- (9) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009, un costruttore dovrebbe essere considerato adempiente rispetto al proprio obiettivo per le emissioni specifiche di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento quando le emissioni medie indicate nella presente decisione sono inferiori all'obiettivo per le emissioni specifiche, risultando quindi in uno scostamento negativo dall'obiettivo. Se le emissioni medie superano l'obiettivo per le emissioni specifiche, al costruttore è imposto il versamento di un'indennità per le emissioni in eccesso, a meno che questi benefici di una deroga rispetto a tale obiettivo o sia membro di un raggruppamento e il raggruppamento soddisfi il proprio obiettivo per le emissioni specifiche. Su tale base, si ritiene che due costruttori superino i loro obiettivi per le emissioni specifiche per il 2015.
- (10) Il 3 novembre 2015 il raggruppamento Volkswagen, in una dichiarazione, ha annunciato che erano state riscontrate delle irregolarità nella determinazione dei livelli di CO<sub>2</sub> per l'omologazione di alcuni suoi veicoli. Pur avendo esaminato approfonditamente tale questione, la Commissione ritiene che siano necessari ulteriori chiarimenti da parte dell'insieme del raggruppamento Volkswagen e, da parte delle autorità nazionali di omologazione competenti, una conferma dell'assenza di irregolarità. Non è pertanto possibile confermare o modificare i valori per il raggruppamento Volkswagen e i suoi membri (Audi AG, Audi Hungaria Motor Kft., Bugatti Automobiles S.A.S., Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Quattro GmbH, Seat SA, Skoda Auto A.S., e Volkswagen AG).
- (11) La Commissione si riserva il diritto di riesaminare i risultati ottenuti da un costruttore, confermati o modificati dalla presente decisione, qualora le autorità nazionali competenti confermino l'esistenza di irregolarità relative ai valori delle emissioni di CO<sub>2</sub> utilizzati al fine di accertare se il costruttore ha raggiunto l'obiettivo per le emissioni specifiche.
- (12) Occorre confermare o modificare di conseguenza il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO<sub>2</sub> delle nuove autovetture immatricolate nel 2015, gli obiettivi per le emissioni specifiche e la differenza tra questi due valori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Nell'allegato della presente decisione figurano i valori relativi ai risultati ottenuti dai costruttori, confermati o modificati per ciascun costruttore di autovetture e per ciascun raggruppamento di costruttori, in relazione all'anno civile 2015 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 443/2009.

#### Articolo 2

Sono destinatari della presente decisione i seguenti costruttori e raggruppamenti costituiti a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 443/2009:

- (1) ALFA Romeo SpA.  
C.so Giovanni Agnelli 200  
10135 Torino  
Italia
- (2) Alpina Burkard Bovensiepen GmbH & Co.,KG  
Alpenstraße 35 — 37  
86807 Buchloe  
Germania
- (3) Aston Martin Lagonda Ltd.  
Gaydon Engineering Centre  
Banbury Road  
Gaydon  
Warwickshire  
CV35 0DB  
Regno Unito

